

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI AZIENDA U.L.S.S. 20 VERONA

SOMMARIO

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - COMUNICAZIONI
- Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA
- Art. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI
- Art. 5 – PREZZI CONTRATTUALI
- Art. 6 - CONSEGNA
- Art. 7 - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE
- Art. 8 - PROROGA TECNICA
- Art. 9 - REVISIONE DEI PREZZI
- Art. 10 – CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE
- Art. 11 – VERIFICHE DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA O DEL SERVIZIO - CONTROLLI
- Art. 12 – RISCHI INTERFERENZE
- Art. 13 – CAMPIONATURA (Vendita su campione art. C.C. 1522)
- Art. 14 – COLLAUDO
- Art. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO
- Art. 16 - PENALI
- Art. 17 – RECESSO UNILATERALE
- Art. 18 – FORO COMPETENTE
- Art. 19 – DISPOSIZIONI VARIE
- Art. 20 – CLAUSOLA FINALE

ART. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, così come definita dalla vigente normativa, alla AZIENDA ULSS 20 di Verona (di seguito indicata come L'A. ULSS), si considerano conosciute ed accettate dal fornitore, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 163/2006, e si applicano di diritto ad eccezione di deroghe precise espresse nel Contratto o nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 2 – Comunicazioni

Agli effetti contrattuali, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il committente e per il fornitore presso le rispettive sede legali.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

1. Telefax
2. Posta elettronica certificata (PEC)

presso il numero o l'indirizzo inserito in contratto.

Non saranno opponibili al committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio del committente medesimo.

ART. 3 – Decorrenza e durata della fornitura

1. La fornitura decorre dalla data indicata nei documenti contrattuali o dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione o nel contratto.
2. La durata è stabilita o dal bando di gara o dalla lettera invito a presentare offerta o dal capitolato di fornitura.

ART. 4 – Depositi cauzionali

1. L'esecutore del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale; la fideiussione bancaria o assicurativa potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari come previsto dalla normativa vigente.

La fideiussione deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, ed operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A. ULSS.

La mancata costituzione determina la revoca dell'affidamento procedendo altresì all'aggiudicazione al secondo in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela dell'A. ULSS nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

2. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'A. ULSS effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'A. ULSS, sorge in questa la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).

3. Fermo restando quanto precisato nel successivo comma 5, la cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

4. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva è da intendersi svincolata allo scadere del periodo di garanzia convenuto.

5. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo o alla scadenza della garanzia, secondo la tipologia della fornitura.

6. La cauzione definitiva potrà non essere richiesta quando l'importo contrattuale è inferiore a Euro 40.000 al netto di IVA.

ART. 5 – Prezzi contrattuali

Le forniture sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel contratto.

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi si riferiscono a forniture interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel contratto e nel capitolato tecnico, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni altro onere.

ART. 6 – Consegna

Il contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto, nelle modalità previste dallo stesso. In caso di servizi, la prestazione verrà accettata a seguito del controllo di conformità secondo quanto previsto nel contratto.

In caso di fornitura, il materiale viene accettato solo dopo il controllo di conformità o le operazioni di collaudo laddove previste nel contratto.

ART. 7 – Aumento o diminuzione della prestazione

L'A. ULSS si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare alle medesime originarie condizioni, purché contenuta entro il 20% dell'importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.

ART. 8 – Proroga tecnica

Qualora il contratto non sia ad esecuzione immediata l'A. ULSS può disporre la prosecuzione per un periodo non superiore a 180 giorni – o altro periodo altrimenti indicato - dalla data di scadenza del contratto medesimo. Prosecuzione alla quale l'affidatario dovrà sottostare.

ART. 9 – Revisione dei prezzi

1. Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti, a partire dal secondo anno, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.

2. La revisione viene operata dai Dirigenti Responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5, del D. Lgs. 163/06 e smi.

La revisione viene effettuata sulla base di una istruttoria riferendosi ai costi standardizzati rilevati dagli Osservatori preposti (nazionale e regionale) se esistenti. In mancanza di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura si farà riferimento all'indice ISTAT FOI medio su base annua per le revisioni in aumento e ad indagini di mercato effettuate, in particolare, presso altre A. ULSS della Regione Veneto per revisioni prezzo in diminuzione.

ART. 10 – Custodia dei beni di proprietà del Committente

Qualora sia contrattualmente previsto che per l'allestimento della fornitura o del servizio il committente consegni al fornitore nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature o altri beni, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o nel servizio o per attività connesse, il fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento, la manutenzione di suddetti beni.

Il fornitore è in ogni caso responsabile, in qualità di depositario, di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze contrattuali, separatamente dai beni di proprietà del fornitore e/o di terzi e devono essere individuati con idonea etichetta inventariale del committente.

E' in facoltà del committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei beni stessi.

ART. 11 – Verifiche di regolarità della fornitura o del servizio – controlli

Il fornitore riconosce al committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, a verifiche e controlli, anche senza la preventiva comunicazione, volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e della fornitura e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. Il fornitore si impegna a fornire tempestivamente, se richiesta, la seguente documentazione: 1) documentazione attestante la conformità alle disposizioni in materia ambientale di macchine, attrezzature, automezzi impiegati per lo svolgimento delle attività; 2) schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per l'esecuzione delle attività.

ART. 12 – Rischi interferenze

Le attività contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del committente senza recare intralcio, disturbo o interruzioni dell'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività ivi svolte.

ART. 13 - Campionatura (Vendita su campione ART. C.C. 1522)

Il Capitolato Tecnico di fornitura o la lettera invito, possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni dei beni da fornire in confezione di vendita a titolo gratuito o, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche ed economiche del prodotto, in conto visione od a titolo di acquisto, ai fini della relativa valutazione.

I campioni non deteriorabili presentati dall'impresa fornitrice, o la parte di essi non utilizzata per le prove cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dall'ULSS, opportunamente chiusi e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dall'A. ULSS per tutta la durata della fornitura a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.

L'A. ULSS può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita dei marchi dell'A. ULSS, sarà presentata nei luoghi indicati nei Capitolati tecnici o nelle lettere invito, alle persone che intenderanno prenderne visione.

I campioni presentati dalle ditte non aggiudicatrici dovranno essere ritirati a cura e spese della ditta stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta non aggiudicazione. Ove tale termine passasse inutilmente i campioni saranno acquisiti dalla A. ULSS a titolo gratuito.

ART. 14 – Collaudo

Il committente procede con le modalità ed i tempi previsti nel contratto alla verifica della conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste dal contratto.

L'accettazione della fornitura da parte del committente è subordinata all'esito positivo dei controlli.

A parziale deroga dell'art.1495 C.C., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all'uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono al committente la facoltà di risolvere il contratto, ove denunciati al fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi il committente potrà addebitare al fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.

In ogni caso comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione del materiale respinto entro il limite di tempo indicato per iscritto dal committente; in caso contrario il committente avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al fornitore.

ART. 15 – Modalità di pagamento

La fatturazione avverrà al completamento della fornitura.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

ART. 16 – Penali

Salva diversa prescrizione nel contratto in caso di ingiustificato ritardo rispetto ai termini di consegna pattuiti, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5% del valore totale del relativo contratto dei servizi o delle forniture oggetto del ritardo per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancata rispondenza delle attività o delle forniture alle specifiche richieste e/o alle normative di riferimento, comprese quelle in materia di ambiente e/o salute e sicurezza, si applicherà una penale variabile tra 0,5% e 2,5% del valore totale del contratto.

Anche nel caso di applicazione di penali il fornitore ha comunque l'obbligo di provvedere al completamento della fornitura e all'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e le caratteristiche delle prestazioni affidate e, qualora la fornitura non dovesse corrispondere a quanto previsto, di provvedere all'eventuale sostituzione di quanto contestato. Qualora fosse necessario ricorrere ad altro fornitore per completare o correggere la prestazione, il committente si riserva la facoltà di addebitarne il maggior costo sostenuto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ART. 17 – Recesso unilaterale

L'A. ULSS potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

ART. 18 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e l'A. ULSS, il Foro competente per territorio sarà esclusivamente quello dell'Amministrazione Contraente.

ART. 19 – Disposizioni varie

1. Definizione dei termini temporali (giorni, mesi ecc.):

I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi. Se il termine scade di giorno festivo e/o sabato il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.

Se il periodo è indicato in mesi, senza sia precisato il giorno, la decorrenza si intende dal primo giorno del mese iniziale e terminerà all'ultimo giorno del mese finale.

2. Eventuali spese:

In caso di cessione, pignoramento o sequestro del corrispettivo del contratto, saranno a carico del fornitore le spese eventuali per funzioni stragiudiziali, per la disamina, per i riferimenti legali e per quant'altro del caso.

ART. 20 – Clausola finale

In caso di contrasto fra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel Capitolato Tecnico o Lettera Invito prevale quanto disposto in questi ultimi due documenti.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi all'A. ULSS20 e di averne compreso la portata e gli effetti.

Data _____ PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Generalità – Qualifica – Firma)

Dichiara, inoltre, di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:

Art. 7 – Aumento o diminuzione della prestazione

Art. 8 – Proroga tecnica

Art. 9 – Revisione dei prezzi

Art. 10 – Custodia dei beni di proprietà del committente
Art. 11 – Verifica di regolarità della fornitura o del servizio - controlli
Art. 14 – Collaudo
Art. 15 – Modalità di pagamento
Art. 16 - Penali
Art. 17 – Recesso unilaterale
Art. 18 – Foro competente
Art. 19 – Disposizioni varie
PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Generalità – Qualifica – Firma)
